

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON
INTERCONNESSE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA
SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO**

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto	4
TITOLO II	4
DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA AGEVOLABILI SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE.....	4
Articolo 3 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture di energia elettrica su reti di distribuzione non interconnesse oggetto di compensazione della spesa	4
TITOLO III.....	5
COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALL'INVIDUAZIONE DELLE FORNITURE SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE CUI APPLICARE IL BONUS SOCIALE ELETTRICO	5
Articolo 4 Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture di energia elettrica agevolabili su reti di distribuzione non interconnesse	5
Articolo 5 Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico da parte del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa	6
Articolo 6 Comunicazione del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare	7
Articolo 7 Aggiornamento del RCU ai fini della verifica di unicità del bonus sociale elettrico da parte del SII	7
TITOLO IV	7
OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI ELETTRICI.....	7

Allegato E

Articolo 8	Obblighi informativi del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa nei confronti del SII.....	7
Articolo 9	Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA	8

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato E valgono le definizioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato E definisce, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni relative alle attività che il Gestore del SII deve condurre al fine di consentire l'identificazione delle forniture di energia elettrica su reti di distribuzione non interconnesse oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, nonché le disposizioni relative alle rendicontazioni.
- 2.2 Ai fini di cui al precedente comma 2.1, il presente Allegato E definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, Gestori delle reti di distribuzione non interconnesse, CSEA;
 - obblighi informativi in capo ai soggetti di cui al precedente alinea.

TITOLO II

DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA AGEVOLABILI SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE

Articolo 3

Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture di energia elettrica su reti di distribuzione non interconnesse oggetto di compensazione della spesa

- 3.1 Il Gestore del SII riceve da INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente.

Allegato E

- 3.2 Per ogni DSU di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, il Gestore del SII riceve da INPS le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 3.3 Il Gestore del SII, qualora l'attività di cui all'Articolo 4, comma 4.1, dell'Allegato B al presente provvedimento dia esito negativo, verifica che il codice catastale comunale comunicato dal nucleo familiare, come risultante dalla DSU, risulti essere associato ad un codice ISTAT appartenente all'anagrafica delle reti di distribuzione non interconnesse.
- 3.4 Qualora la verifica di cui al precedente comma 3.3, dia esito positivo, il Gestore del SII trasmette al Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente le informazioni di cui al successivo Articolo 4, necessarie affinché quest'ultimo individui la fornitura relativa a ciascun nucleo familiare ISEE agevolabile ai fini della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo III.

TITOLO III

COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALL'INVIDUAZIONE DELLE FORNITURE SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE CUI APPLICARE IL BONUS SOCIALE ELETTRICO

Articolo 4

Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture di energia elettrica agevolabili su reti di distribuzione non interconnesse

- 4.1 Il SII trasmette al Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente una comunicazione contenente le informazioni relative ai nuclei familiari ISEE agevolabili ricevuti nel mese precedente, che abbiano superato la verifica di unicità del bonus di cui all'Articolo 5, dell'Allegato B al presente provvedimento.
- 4.2 La comunicazione di cui al precedente comma 4.1 è trasmessa entro il dodicesimo giorno lavorativo di ciascun mese.
- 4.3 La comunicazione di cui al precedente comma 4.1 contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) codice pratica SII;
 - b) Codici Fiscali presenti nella DSU;
 - c) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - d) nome e cognome del dichiarante la DSU;

Allegato E

- e) anno di validità dell'attestazione ISEE;
- f) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
- g) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
- h) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE.

Articolo 5

Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico da parte del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa

- 5.1 Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente Articolo 4, comma 4.2, il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente individua il punto di prelievo che soddisfa le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 5, comma 5.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, cui applicare, con riferimento all'anno di validità dell'attestazione ISEE, il bonus sociale elettrico nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE.
- 5.2 Qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di prelievo, il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente determina il punto di prelievo potenzialmente agevolabile in base al seguente ordine di prevalenza:
 - a) punto di prelievo corrispondente alla abitazione di residenza;
 - b) punto di prelievo localizzato nel comune di abitazione del nucleo familiare ISEE, come risultante dalla DSU;
 - c) punto di prelievo nella titolarità del dichiarante la DSU;
 - d) punto di prelievo attivato più recentemente.
- 5.3 Il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente applica il bonus sociale elettrico ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 5.4 Nel caso in cui non venga individuato alcun punto di prelievo nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, il gestore della rete di distribuzione non interconnessa effettua ulteriori tentativi della medesima ricerca in ciascun mese successivo, fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE.

Articolo 6

Comunicazione del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare

- 6.1 Entro il medesimo termine di cui al precedente Articolo 5, comma 5.1, il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente trasmette al SII una comunicazione contenente gli esiti delle verifiche effettuate, con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili.
- 6.2 La comunicazione di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1 contiene gli esiti delle verifiche effettuate dal Gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente in relazione a:
- a) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata individuata una fornitura e si provvede ad erogare il bonus in bolletta;
 - b) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata identificata una fornitura ma non si provvede ad erogare il bonus in quanto non risultano rispettate le condizioni di cui all'Articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - c) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali non è stata individuata una fornitura e non si provvede ad erogare il bonus.
- 6.3 Con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili, finché il Gestore della rete di distribuzione non interconnessa non trasmette la comunicazione di cui al precedente comma 6.1, il SII considera tali nuclei familiari agevolati per il periodo di agevolazione del bonus.

Articolo 7

Aggiornamento del RCU ai fini della verifica di unicità del bonus sociale elettrico da parte del SII

- 7.1 Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente comma 6.1 o della mancata comunicazione di cui al precedente comma 6.3, il SII aggiorna il RCU con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale elettrico con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili ai fini della verifica di unicità del bonus elettrico di cui all'Articolo 5, dell'Allegato B al presente provvedimento.

TITOLO IV

OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI ELETTRICI

Articolo 8

Obblighi informativi del Gestore della rete di distribuzione non interconnessa nei confronti del SII

Allegato E

- 8.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, i Gestori della rete di distribuzione non interconnessa trasmettono al Gestore del SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa alle erogazioni gestite nel medesimo bimestre.
- 8.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 8.1, con riferimento ai nuclei familiari di cui al comma 6.2, lettera a), contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) importo erogato;
 - c) data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 9

Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA

- 9.1 Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, il Gestore del SII trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali elettrici erogati da ciascun Gestore della rete di distribuzione non interconnessa nel medesimo bimestre, con riferimento ai nuclei familiari di cui al comma 6.2, lettere a), come risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 8.
- 9.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 9.1, contiene le medesime informazioni di cui al comma 8.2.